

D.Lgs. 231/01, *whistleblowing* e GDPR: problematiche e spunti operativi

Milano, 4 luglio 2018

L'OdV e la ricezione delle segnalazioni: possibili profili di rischio

Avv. Andrea Milani

~~Responsabilità penale dell'OdV~~

Presupposti teorici:

obbligo giuridico di impedire l'evento

poteri impeditivi

elemento oggettivo

nesso di causa

elemento soggettivo

Art. 40 cpv c.p.: «non impedire un evento, che si ha **l'obbligo giuridico** di impedire, equivale a cagionarlo».

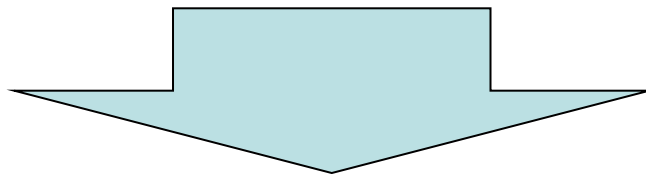
 fonte normativa

Obbligo giuridico  fonte contrattuale

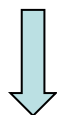
 fonte fattuale

MOG231  possibile fonte contrattuale

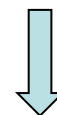
Whistleblowing: art. 6 co. 2bis dlgs. 231/01



destinatario/gestore/controllore della segnalazione



solo l'OdV



anche l'OdV

L'OdV è e deve rimanere controllore del MOG231
e dei meccanismi ivi previsti

L'OdV e la ricezione delle segnalazioni: possibili profili di rischio.

Cass. Pen., Sez I, 02 maggio 2016 n. 18168 (caso Fincantieri - Gorizia)

Contestazione: art. 473 cp (rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro)

Desta perplessità la configurazione di una responsabilità in capo ai componenti dell'Organismo di Vigilanza basata sul non aver loro portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione le asserite manchevolezze che avrebbero afflitto i cantieri navali: le perplessità sono causate da una inevitabile contraddizione nella quale la ricostruzione della vicenda sembra avvilupparsi, poiché, se - seguendo appunto l'ipotesi di accusa - i citati membri dell'Organismo di Vigilanza nulla avevano riferito ai membri del Consiglio di Amministrazione, è ben difficile ipotizzare una responsabilità in capo a questi ultimi per non avere adottato le cautele che le situazioni di pericolo avrebbero richiesto.

Parimenti, occorre prendere atto che il ricorso non precisa quali fossero le carenze e le manchevolezze che sarebbero state dolosamente ignorate dai membri dell'Organismo di Vigilanza: né, in particolare, il ricorso afferma che siffatte imprecisate manchevolezze avrebbero riguardato le ceste utili per la sollevazione dei tubi.

grazie

andrea.milani@studiolegalemilani.net